

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "TUTTI I RISCHI COSTRUZIONE OPERE CIVILI 01/19"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE DANNI ALLE COSE	Le coperture assicurative previste nella presente polizza proteggono l'Assicurato dai danni materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento (quali a mero titolo di esempio: un incendio, una tromba d'aria o meno gravi come la rottura di una conduttura d'acqua o il cortocircuito di un impianto elettrico) salvo quanto specificatamente escluso.
SEZIONE RCT	Responsabilità Civile Verso Terzi (di seguito anche solo RCT) La copertura assicurativa prevista nella presente garanzia, protegge dalla responsabilità civile dell'assicurato relativa ad eventuali danni subiti da terzi, connessi al rischio assicurato, sia per morte, che per lesioni personali, che per danneggiamenti a cose, comprese attività complementari a quella principale. La garanzia è prestata fino a un importo massimo stabilito in polizza (cd. Massimale o Sottolimito). Il limite massimo di impegno dell'Impresa è rappresentato dai massimali indicati in polizza che si intendono per ogni sinistro e che sono stati concordati con il Contraente.

AVVERTENZA: L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente (e previste in polizza).

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE DANNI ALLE COSE	<p>Con riferimento alla presente sezione, è possibile aggiungere alle garanzie di base le seguenti coperture opzionali (acquistabili anche separatamente):</p> <ul style="list-style-type: none">• Danni causati da errori di progettazione o di calcolo: sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.• Opere od impianti preesistenti: sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.• Costi di demolizione o di sgombero: sono indennizzabili i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate.• Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità: sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.• Manutenzione: nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.• Manutenzione estesa: nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure al fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.• Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere: l'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.
SEZIONE RCT	<p>Con riferimento alla presente sezione è possibile assicurare, in via opzionale e con il pagamento del relativo premio:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata: qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi gli altri Assicurati e i loro dipendenti.• Rimozione, franamento o cedimento di terreno: sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.• Cavi o condutture sotterranee: sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza, i danni materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.



Che cosa NON è assicurato?

RISCHI ESCLUSI SEZIONE DANNI ALLE COSE	<p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione sono esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">• i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni• stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure• in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;• i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti• non a regola d'arte:• i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, contaminazione in• genere, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla• sola parte direttamente colpita;• le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti; • materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili; • gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; • i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; • le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto; • i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato. <p>Inoltre, non sono indennizzabili, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni causati da errori di progettazione o di calcolo; • i danni alle opere od impianti preesistenti; • i costi di demolizione o di sgombero; • i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo; • i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; • i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantieri.
<p>RISCHI ESCLUSI SEZIONE RCT</p>	<p>Con questo prodotto e relativamente alle garanzie incluse nella presente Sezione non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. <p>La garanzia RCT non vale per i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti; e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24/12/1969, n. 990; f) i danni causati da natanti o aeromobili; g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; i) i danni derivati da polvere; j) i danni da inquinamento e/o da contaminazione in genere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; k) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; l) i danni da furto; m) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; n) i danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; o) i danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da campi elettromagnetici; p) i danni a cose dovuti a vibrazioni. <p>Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata; r) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere; s) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste le seguenti Esclusioni	Sezione Danni alle Cose Sono previsti specifici limiti di tolleranza, limiti di indennizzo e/o l'applicazione di detrazioni (scoperti o franchigie) che rappresentano importi che restano a carico dell'Assicurato e vengono indicati all'interno di ogni singola clausola aggiuntiva, e sono concordati preventivamente tra le parti ed espressamente riportati in polizza.
	Sezione RCT Sono previsti specifici limiti di tolleranza, limiti di indennizzo e/o l'applicazione di detrazioni (scoperti o franchigie) che rappresentano importi che restano a carico dell'Assicurato e vengono indicati all'interno di ogni singola clausola aggiuntiva, e sono concordati preventivamente tra le parti ed espressamente riportati in polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Tutti i sinistri relativi al presente contratto devono essere denunciati per iscritto dal contraente o dall'assicurato, all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società, entro i 3 giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il contraente o l'assicurato ne sia venuto a conoscenza, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa.
	Assistenza diretta / in convenzione Non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista.
	Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 C.C. Con riferimento alla sezione R.C. verso terzi il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
Obblighi dell'Impresa	Pagamento del sinistro Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento 3% di aumento per il frazionamento semestrale. - Mensilizzazione Non prevista. - Adeguamento Non previsto.
Rimborso	Non previsto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.
---------------	---

Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.
--------------------	---



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP DANNI.



A chi è rivolto questo prodotto?

Destinato a tutte le aziende edili che desiderano tutelare l'impresa edile da tutti quei problemi che potrebbero insorgere nel corso della costruzione dell'immobili e che potrebbero causare danni all'opera stessa o a terzi.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **15,95%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html . Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.
Negoziazione assistita	È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.

<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contattare il numero verde 800.016611; • inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@vittoriaassicurazioni.it.
<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e della quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b. i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma; d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.